

Protocollo di Prevenzione e Contrasto Bullismo e Cyberbullismo

Introduzione

Il Bullismo e il Cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati e, pertanto, è essenziale procedere a una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La Scuola ha, infatti, il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun alunno, dato che le amicizie sono le prime "società" nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. In tal senso, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e relative strategie d'intervento, volte a contrastare fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

Bullismo. Caratteristiche Generali

1) Che Cosa è il Bullismo

Il Bullismo è un atto aggressivo, premeditato e opportunistico. È un comportamento delinquenziale (Cfr. Fabbro, 2012) e, dunque, una forma di abuso di potere, che si contraddistingue per:

- la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima; il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo; la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo; il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante - bulli - e uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi - vittime - (Cfr. Buccoliero & Maggi, 2005); sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

2) Chi è il Bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli, tuttavia, sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, siano essi i genitori o i loro insegnanti. Essi, inoltre, manifestano impulsività e un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso, rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

3) Le Forme di Bullismo

In base a queste considerazioni, il Bullismo può assumere forme differenti:

- FISICO, caratterizzato da atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, etc.), danneggiamento delle cose altrui e furto intenzionale.

- VERBALE, che può essere manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, etc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, etc.).
- RELAZIONALE-SOCIALE, consistente nell'isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o di tipo manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di Bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il Bullismo attraverso la Rete, il cosiddetto Cyberbullismo.

4) Cosa non è Bullismo

- Prepotenza e Commissione di Reato, che sono una categoria di comportamenti non classificabili come Bullismo, pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari e le condizioni in cui si manifestano. Si tratta di atti particolarmente gravi, che si configurano, per l'appunto, come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella Categoria dei Comportamenti Devianti e, pertanto, non sono definibili come "Atti di Bullismo". In questi casi, la Scuola agisce sempre con le Istituzioni a ciò deputate e presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'Ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

- Prepotenza e Scherzo, per i quali il limite di differenza è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo, è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di Bullismo.

Cyberbullismo. Caratteristiche Generali

1) Cosa è il Cyberbullismo

Per Cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line*, aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge n. 71/2017).

2) Tipologie di Cyberbullismo

Le principali tipologie di Cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming.** Un *Flame* (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo. Il Flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della Rete tra due o più utenti.

- **Harassment.** Caratteristica di questa tipologia di Cyberbullismo sono le molestie, ossia le azioni, le parole o i comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel Bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking.** Questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto attraverso la Rete o i cellulari.
- **Denigration.** Consiste nella distribuzione, all'interno della Rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation.** Caratteristica di questo fenomeno è quella per cui il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della *password* della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria *mail* o *account*. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'*account*.
- **Trickery e Outing.** La peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come Internet, SMS, etc.
- **Exclusion.** Consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla *Chat* o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e, quindi, anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- **Sexting.** Consiste, principalmente, nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione, tramite via telematica, come *Chat*, *Social Network* e *Internet* in generale, oppure nell'invio di semplici SMS. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video

Bullismo e Cyberbullismo. Principali Differenze

Il Cyberbullismo rispetto al Bullismo presenta le seguenti differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di Cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è, comunque, rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche. Infatti, lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, nonché l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

- la tendenza al disimpegno morale da parte del cyberbullo e la propensione a giustificare, comunque, il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali, in quanto posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il Mondo. Un commento, un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente usati da milioni di persone.

Riferimenti Legislativi e Responsabilità Giuridica

Premesso che, secondo il Diritto Penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 C.P.), diverse norme di legge contenute nel Codice Civile, Penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di Cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 C.P.);
- la violenza privata (art. 610 C.P.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 C.P.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter C.P.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 C.P.);
- molestie e *stalking* (art. 660 C.P. e art. 612-bis C.P.).

Sono, in genere, associati al Bullismo:

- le percosse (art. 581 C.P.);
- le lesioni (art. 582 C.P.);
- l'ingiuria (art. 594 C.P., depenalizzato dal D. Lgs. n. 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 C.P.).

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il Diritto Civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore rispondono: il **genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando*** (art. 2048, comma 1, C.C.) e la **Scuola per *culpa in vigilando*** (art. 2048, commi 2 e 3, C.C.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*.

I genitori sono, pertanto, responsabili dei figli minori, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti riconducibili a oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"**, che riconosce espressamente una **specifico funzione educativa della Scuola**, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del Cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, **privilegiando azioni di carattere formativo-educativo**.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, vittima di Cyberbullismo, può chiedere al gestore del Sito *Internet*, del *Social Media* o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in Rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o, comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del Sito *Internet* o del *Social Media*, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la Protezione dei Dati Personali**, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre, inoltre, ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

1) I Ruoli della Scuola

Il Bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici, vale a dire degli alunni, del gruppo classe, dei genitori, del personale docente e degli assistenti.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di Bullismo, APF Valtellina opererà su due livelli:

- **la prevenzione;**

- **l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di Bullismo.**

La Prevenzione

Per combattere il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni *una tantum*, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura, ma è, invece, necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili, perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini.

Il Bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e, in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di Bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della Scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale docente e non e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno, volto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Alla luce di quanto detto, un Programma di intervento efficace deve, quindi, avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al Bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza, rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorino, principalmente, sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo implementano più livelli:

A) Livello Scuola

- Individuazione di un Docente Referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia Postale, le Forze di Polizia e le Associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla *Home Page* del Sito dell'Istituto di una Sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili a comprendere i fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, nonché alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai Docenti.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di *testimonial* e proiezione di filmati.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della Rete *Internet* e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline *curricolari*.
- Individuazione di semplici regole comportamentali da adottarsi contro il Bullismo e il Cyberbullismo, regole che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno Sportello d'Ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

B) Livello Classe

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali, attraverso percorsi *curricolari* e di educazione socioaffettiva, attraverso specifici interventi basati sulla *Peer* e la *Dispeer Education*.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Sviluppo della personalità dei giovani, attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

Le Strategie e la Gestione dei Casi di Bullismo

Di fronte a episodi di Bullismo, è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico, dal Referente di Istituto e dal Coordinamento della Scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo, si possono usare varie metodologie, quali le osservazioni dirette e la loro registrazione, i questionari per i ragazzi, la discussione in classe e i colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione, è previsto tale percorso:

- con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); *counselling* individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe;
- con il bullo: convocazione tempestiva della famiglia; *counselling* individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi; inserimento nel Registro Classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle Sanzioni previste dal Regolamento di Istituto; collaborazione con i Servizi pubblici e/o privati che accompagnino il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.
- con la Classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda la conoscenza puntuale del fenomeno, attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (*Focus Group*); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù, quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo, mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai Docenti e ai Genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la Sanzione irrogata, anziché orientarsi a espellere lo studente dalla Scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal Regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a mettere in atto comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. 05/02/2007, n.16, "Linee di Indirizzo Generali e Azioni a Livello Nazionale per la Prevenzione e la Lotta al Bullismo).

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

Le Strategie e la Gestione dei Casi di Cyberbullismo

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la Scuola:

- con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva *counselling* individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

- con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva *counselling* individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle Sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione dell'articolo n. 26 e dell'articolo n. 27 dello stesso Regolamento; collabora con i Servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al Questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

- con la Classe, ai fini dell'inclusione, attiva un Progetto di Intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della Rete *Internet* e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù, quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo, mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

Oggi il Bullismo si sta indirizzando verso nuove "categorie", considerate minoritarie, ma allo stesso tempo crescenti, all'interno delle Istituzioni scolastiche, quali:

- Alunni Stranieri;
- Alunni Certificati BES e/o con Disabilità.

PER SEGNALARE un sospetto Atto di Bullismo/Cyberbullismo

Il **Genitore** deve fissare, tempestivamente, un appuntamento con la Referente per il Bullismo/Cyberbullismo o tramite il Centralino o attraverso la mail della Scuola per la Sede di Sondrio:

ombretta.rossi@edu.pfpvaltellina.it / ombretta.rossi@apfvaltellina.it

o un appuntamento con la Referente del Bullismo/Cyberbullismo o tramite il Centralino o attraverso la mail della Scuola per la Sede di Sondalo:

rosanna.polidoro@apfvaltellina.it

APF Valtellina
azienda di promozione e formazione

APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina

Sede Legale: Via C. Besta, 3 - 23100 Sondrio # P.IVA/C.F. 00867240145 Tel. 0342515290 Fax 0342513319

Sede Vallesana: Via A. Zubiani, 37 - 23035 Sondalo Tel. 0342801551 Fax 03421590182

info@apfvaltellina.it - www.apfvaltellina.it

L'**Alunno** deve rivolgersi direttamente al Referente per il Bullismo/Cyberbullismo, Docente Ombretta Rossi, per la Sede di Sondrio, e Sig.ra Rosanna Polidoro per la Sede di Sondalo oppure evidenziare il caso attraverso una segnalazione scritta al Dirigente.

Per quanto concerne il Garante per la Protezione dei Dati Personali, la segnalazione va fatta sul Sito:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del Bullismo/Cyberbullismo consultare il Sito:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo

- 1) Nomina di un Docente referente presso la Scuola.
- 2) Specifica formazione del personale scolastico sul tema.
- 3) Rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica "*Peer Education*", collaborazione con ex alunni.
- 4) Tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico/Responsabile Didattico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti.
- 5) Collaborazione della Scuola con la Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, Centri di aggregazioni giovanili del territorio, al fine di realizzare interventi di educazione alla legalità.
- 6) Oscuramento e rimozione dal *Web* (in caso di Cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili a opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto.